Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 279 del 1º dicembre 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 1º dicembre 2003** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 187

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 settembre 2003.

Proroga fino al 31 dicembre 2003 della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti di talune società.

SOMMARIO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 settembre 2003.

Proroga fino al 31 dicembre 2003 della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti di talune società.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;

Considerato che, con gli appositi accordi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223 del 1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002 presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere, anche senza soluzione di continuità, la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 41, comma 1, della citata legge n. 289/2002,

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 16 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 98 dipendenti della società Ficomirrors Italia S.r.l., unità in Venaria Reale (Torino), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 febbraio 2003.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 18 marzo 2003 al 31 dicembre 2003 in favore di 100 dipendenti della società Bemberg S.p.a., unità in Gozzano (Novara), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 febbraio 2003.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003 in favore di 102 dipendenti della società Ucar S.p.a., dal 1° maggio 2003 Graftech S.p.a., unità di Caserta, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 febbraio 2003.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2003 al 31 dicembre 2003 in favore di 90 dipendenti della società Contitech Ages S.p.a., unità di Santena (Torino), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 febbraio 2003.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003, in favore di 90 dipendenti della società Icmi S.p.a., unità in Napoli, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 marzo 2003.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dall'8 aprile 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 126 dipendenti della società Dow Poliuretani Italia S.r.l.,unità in Brindisi, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 aprile 2003.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 74 dipendenti della società Mericonf S.r.l., unità in Terzigno (Napoli), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 aprile 2003.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, sulla base dell'accordo intervenuto presso il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali in data 23 aprile 2003, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti della società Consorzio Madia Diana, — unità in Bari per i periodi sottoindicati:

dal 7 gennaio 2002 al 6 gennaio 2003 in favore di 123 lavoratori;

dal 7 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 in favore di 113 lavoratori.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 73 dipendenti della società Selene Calabria S.r.l., unità in Reggio Calabria, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 aprile 2003.

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 37 dipendenti della società Te.Pa. S.p.a. unità in Reggio Calabria, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 aprile 2003.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 83 dipendenti della società Smim Impianti, unità in Gela (Caltanisetta), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2003.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dall'8 giugno 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 213 dipendenti della società Lares Tecno S.p.a., unità in L'Aquila, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 giugno 2003.

Art. 13.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 29 luglio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore dei dipendenti delle sottoindicate società, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 giugno 2003:

cantiere navale Giuseppe Orlando - unità di Livorno - per un massimo di 31 dipendenti;

cantiere navale Luigi Orlando - unità di Livorno - per un massimo di 31 dipendenti;

cantiere navale Paolo Orlando - unità di Livorno - per un massimo di 22 dipendenti;

cantiere navale Rosolino Orlando - unità di Livorno - per un massimo di 23 dipendenti;

cantiere navale Salvatore Orlando - unità di Livorno - per un massimo di 25 dipendenti.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, in favore di 14 dipendenti della società S.I.P.I s.c. a r.l., unità in Saline Ioniche (Reggio Calabria), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 giugno 2003.

Art. 15.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle società indicate agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Art. 16.

Le concessioni del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposte con gli articoli dall'1 al 14 sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 21.810.039,00 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 17.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 16, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 21

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 febbraio 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli, assistito dal Dott. Giuseppe Mastropietro, Dirigente la Divisione IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e con la partecipazione della Dott.ssa Amelia Borasio della Regione Piemonte, si sono incontrati:

FICOMIRRORS ITALIA S.r.l., rappresentata dall'Ing. Michele Villani, dall'Avv. Eugenia Gargale e dal Dott. Carlo Balzarini, assistiti dal Dott. Gabriele Fenouil dell' A.M.M.A.

E

FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, rappresentati dal Sig. Giuseppe Iacovella, presente anche in nome e per conto della RSU dello Stabilimento di Venaria (TO)

PREMESSO

- che, con lettera del 24.10.2001, Ficomirrors Italia S.r.l. ha avviato una procedura di mobilità per n° 211 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Venaria Reale (TO), per soppressione dell'attività produttiva e relativa chiusura dello stabilimento stesso;

- che tale procedura di mobilità si è conclusa con un verbale di accordo sottoscritto presso la Direzione Formazione Professionale Lavoro della Regione Piemonte, che prevedeva l'attuazione di un programma di gestione degli esuberi ed il ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale a favore dell'intero organico dello stabilimento, per la durata di 12 mesi, decorrenti dal 16 gennaio 2002, nonché la collocazione in mobilità del personale disponibile alla stessa, entro la durata dell'intervento di integrazione salariale;

- che, a seguito di domanda presentata da Ficomirrors Italia S.r.l., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riconoscendone ricorrenti i presupposti, ha concesso il beneficio dell'intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, a favore di 205 lavoratori sospesi dal lavoro per la durata di dodici mesi, decorrente dal 16 gennaio 2002;

- che il programmato piano di ricollocazione del personale, predisposto con il fattivo contributo delle parti sociali e delle Istituzioni locali, pur con il rallentamento conseguente alla grave crisi del settore automobilistico e del relativo indotto, ha dato i risultati attesi

riducendo il numero dei lavoratori interessati all'intervento degli ammortizzatori sociali, dagli originari 205 agli attuali 98;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

1) Il programma di gestione degli esuberi continuerà, nel corso dell'anno 2003, al fine di individuare soluzioni non traumatiche per i 98 lavoratori ancora in carico all'azienda; pertanto, Ficomirrors Italia S.r.l. richiederà la proroga della CIGS, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), fino al 31 dicembre 2003, per 98 unità lavorative; a favore delle stesse, ivi compresi n. 7 lavoratori aventi diritto ai benefici previsti dalla speciale normativa per i disabili, in aggiunta agli interventi di politica attiva del lavoro, già in corso, sono programmate iniziative di accompagnamento mirato, già deliberate dalla Provincia di Torino, come da allegato.
L'iniziativa, che prevede una innovativa forma di collaborazione pubblico-privato, si basa sull'adesione volontaria del singolo lavoratore ad un percorso di affiancamento che utilizza le tecniche già collaudate dell'outplacement: un "tutor" specializzato aiuterà il lavoratore nelle diverse fasi della ricerca della nuova occupazione, attingendo anche, se del caso, a risorse formative già stanziate e rese disponibili dalla Provincia.
Tale iniziativa sarà opportunamente e dettagliatamente illustrata agli interessati e potrà coinvolgere una sessantina di lavoratori.

2) L'analitico screening dei lavoratori, compiuto nei mesi scorsi da parte del Centro Servizi all'Impiego di Venaria Reale, che ha organizzato al proprio interno un apposito "sportello" a favore del personale di Ficomirrors Italia S.r.l., ha individuato un gruppo di 15 lavoratori per i quali la proroga di CIGS per tutto l'anno 2003 consentirà, anche attraverso l'eventuale prolungamento del periodo di mobilità, mediante il ricorso a contratti a termine fino ad un massimo di 12 mesi anche non continuativi, a normativa vigente, di maturare il diritto al pensionamento di anzianità; la CIGS citata permetterà, inoltre, ad altri 10 lavoratori, sempre sulla base della vigente normativa, di maturare il diritto al pensionamento di anzianità entro il periodo di mobilità spettante, mentre una lavoratrice maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia pochi giorni dopo il termine del periodo di mobilità.

3) L'Azienda, che ha già ricollocato al proprio interno 6 lavoratori (5 a Venaria ed 1 a Morcone), ha ribadito la disponibilità a trasferire il personale interessato presso l'unità di Morcone, fino ad un massimo di altri 4 lavoratori e proseguirà la propria opera di sensibilizzazione dei fornitori, pur in presenza della situazione critica dell'indotto auto, specie nella cintura torinese.

4) Attraverso la Provincia verranno avviati contatti con il Sindaco di Orbassano, nel cui Comune risiede un nutrito gruppo di lavoratori (15), al fine di verificare ulteriori opportunità occupazionali mirate.

5) Con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La Regione Piemonte ha espresso apprezzamento per l'intesa raggiunta, in data odierna, che consente la gestione non traumatica delle eccedenze dello Stabilimento di Venaria Reale di Ficomirrors Italia S.r.l. e ha dato parere favorevole alla proroga di CIGS, fino al 31 dicembre 2003.

Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata, relativa a 98 lavoratori di Ficomirrors Italia S.r.l. - Stabilimento di Venaria Reale (TO) - rientri nella previsione normativa di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che, all'art. 41, prevede la concessione della proroga della CIGS fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

Letto, confermato, sottoscritto.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 febbraio 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli, assistito dal Dott,. Giuseppe Mastropietro, Dirigente la Divisione IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e con la partecipazione del Dott. Giuseppe De Pascale e della Dott.ssa Amelia Borasio della Regione Piemonte, si sono incontrati:

BEMBERG S.p.a.., rappresentata dalla Dott.ssa Manuela Zoccatelli, assistita dal Dott. Gianni Canazza dell'Associazione Industriali di Novara.

E

FULC Territoriale, rappresentata dai Sig. Maurizio Bertona e Roberto Vittorio, presenti anche in nome e per conto della RSU di Gozzano (NO)

PREMESSO

- che il mercato delle fibre chimiche in cui Bemberg S.p.a. opera, negli ultimi anni '90, è stato caratterizzato oltre che da una fase negativa del ciclo economico, anche da un evento esterno particolarmente significativo, quale la crisi finanziaria ed economica dei Paesi asiatici, che ha portato ad una significativa caduta dei prezzi ed all'aumento delle esportazioni dei produttori asiatici sui mercati europei e statunitensi, in forte concorrenza con le imprese locali;

- che tale situazione ha avuto pesanti riflessi sulle aziende produttrici europee con conseguenti performances insoddisfacenti di redditività o addirittura con perdite sostanziali;

- che tale situazione ha determinato anche la crisi aziendale di Bemberg S.p.a., alla quale, peraltro, hanno concorso concause, tra le quali: l'obsolescenza di una significativa parte degli impianti di produzione; la rigidità della struttura aziendale; il rallentamento dei cicli produttivi, con conseguente innalzamento dell'incidenza dei costi fissi e degli immobilizzi del capitale circolante;

- che, a causa della situazione sopra descritta , Bemberg S.p.a ha individuato un'eccedenza di 140 unità lavorative;

- che il confronto con le OO.SS. di categoria si è concluso con la sottoscrizione di un accordo che prevedeva il ricorso all'integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, per la durata di 12 mesi, con decorrenza 18 marzo 2002, che ha coinvolto, a rotazione, 440 dipendenti dei 682 in forza all'azienda;

- che il programma di gestione delle eccedenze ha previsto il ricorso alla mobilità per coloro che non si fossero opposti alla stessa e per accompagnamento alla pensione; la non sostituzione del turn over fisiologico; la collaborazione dell'Associazione degli Industriali di Novara finalizzata alla sensibilizzazione delle aziende del territorio per assorbimento di manodopera; la mobilità.mobilità all'interno dell'azienda;

- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concesso il beneficio dell'intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale , per il periodo 18 marzo 2002-17 marzo 2003;

- che, al fine di completare il programma di gestione della crisi occupazionale , che ha già ottenuto risultati positivi, è necessario un ulteriore periodo di CIGS;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

1) Il programma di gestione degli esuberi continuerà, nel corso dell'anno 2003, al fine di individuare soluzioni non traumatiche all'eccedenza occupazionale, anche con l'ausilio dell'Associazione degli Industriali di Novara e delle Istituzioni locali.

2) L'azienda avanzerà richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), a decorrere dal 18 marzo p.v. e fino al al 31 dicembre 2003, a favore di un numero massimo di 100 lavoratori.

3) Con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

La Regione Piemonte ha espresso apprezzamento per l'intesa raggiunta, in data odierna, che consente la gestione non traumatica delle eccedenze della Bemberg S.p.a. di Gozzano (NO), e ha dato parere favorevole alla proroga della CIGS, fino al 31 dicembre 2003

Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata, relativa alla Bemberg S.p.a. di Gozzano (NO) rientri nella previsione normativa di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che, all'art. 41, prevede la concessione della proroga della CIGS fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi

Letto, confermato, sottoscritto.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 febbraio 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli, assistito dal Dott,. Giuseppe Mastropietro, Dirigente la Divisione IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si sono incontrati:

UCAR S.p.a., rappresentata dal Sig. Antonio Piacquadio Sala, assistito dal Dott. Lorenzo Chiello dell'Unione Industriali di Caserta.

E

FILCEA-CGIL, FEMCA -CISL, UILCEM UIL territoriali e la RSU dello Stabilimento UCAR di Caserta, rappresentate da Matteo Coppola, Stefano Moretta, Carmine Crisci, Carmine de Gregorio, Giuseppe Benincasa, Umberto Salzillo, Rinaldo Rinasti, Renato Aran.

PREMESSO

- che UCAR S.p.A. è operante nella produzione degli elettrodi di grafite artificiale per forni elettrici ad arco;
- che tali forni sono adoperati dai produttori di acciaio;
- che il mercato cui è rivolto il prodotto di UCAR S.p.A. è sia nazionale che internazionale;
- che, da oltre dieci anni, si sta assistendo ad una costante flessione del mercato internazionale e nazionale dell'acciaio;
- che tale situazione ha portato la Casa Madre ad una profonda ristrutturazione delle presenze dei propri Stabilimenti in campo mondiale;
- che in un complesso di già difficilissima situazione a livello globale per la Casa Madre, i risultati gestionali per UCAR S.p.A. sono diventati pesantemente incompetitivi rispetto agli altri Stabilimenti del Gruppo, anche a seguito degli alti costi relativi:
  1. alla energia elettrica e alle altre fonti energetiche
  2. al sistema fiscale italiano
  3. al trasporto delle materie prime
  4. al trasporto del prodotto finito;

- che l'ulteriore pesante recessione del mercato ha portato la Casa Madre, all'inizio dell'anno 2002, a prendere la decisione di sospendere le attività produttive nello Stabilimento di Caserta, che risultava essere quello a più elevati costi per i motivi innanzi indicati;
- che, in data 18 gennaio 2002, presso il Servizio Politiche del Lavoro della Giunta Regionale della Campania, UCAR S.p.A. e le OO.SS di categoria raggiungevano l'accordo per la sospensione di tutte le attività produttive presso lo Stabilimento di Caserta e per la richiesta di intervento della CIGS per tutti i lavoratori coinvolti nella produzione e nelle attività direttamente collegate;
- che, a seguito di tale intesa, UCAR S.p.A. ha predisposto un piano di risanamento, basato sui seguenti punti:
  a) maggiore penetrazione nei mercati
  b) diversificazione delle produzioni
  c) miglioramento della produttività;
- che il piano di risanamento era accompagnato da un piano di gestione degli esuberi, con l'utilizzazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
- che, in data 31 maggio 2002, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzava la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1 marzo 2002 al 28 febbraio 2003, a favore di un numero massimo di 155 unità lavorative;
- che, avvicinandosi la fine del periodo di CIGS, UCAR S.p.A. ha comunicato alle OO.SS. che il piano di risanamento previsto non ha potuto dare ancora i frutti sperati per il difficile contesto del mercato in cui l'azienda opera;
- che, anche a seguito di analisi delle principali fonti economiche, si può ragionevolmente prevedere una inversione di tendenza del mercato siderurgico nel corso dell'anno 2003, anche per effetto di importanti opere pubbliche che coinvolgono direttamente il mercato oggetto della produzione dello Stabilimento di Caserta;
- che UCAR S.p.A., per il superamento della crisi, ha deciso interventi per il rafforzamento e l'ampliamento del piano di risanamento, presentato nel 2002;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

1) L'azienda avanzerà richiesta di concessione della CIGS, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), a decorrere dal 1 marzo p.v. e fino al al 31 dicembre 2003, a favore di un numero massimo di 102 unità lavorative, con una media di 92 lavoratori (Quadri, Impiegati, Qualifiche Speciali e Operai);

2) l'Azienda, alla luce di quanto indicato in premessa, rafforzerà ed amplierà il piano di risanamento, già presentato nel 2002, attraverso:
- l'intensificazione della ricerca per una maggiore penetrazione nei mercati;
- la diversificazione delle produzioni;

- la fusione con Ucar Specialties s.r.l., attualmente società controllata da UCAR S.p.A. (Ucar Specialties possiede uno Stabilimento a Malonno in Provincia di Brescia e produce specialità di grafite rivolte ai mercati nazionale ed internazionale); la nuova società assumerà la denominazione Graftech S.p.A.;
- la ripresa delle attività in Lavorazioni Meccaniche (a valle delle lavorazioni energivore), per una produzione rivolta esclusivamente al mercato domestico, stimato, per l'anno 2003, in circa 10.000 tonn;

3) il piano sarà finalizzato al rilancio dello Stabilimento di Caserta e al recupero, per quanto possibile, delle unità lavorative oggetto dell'intervento di CIGS;

4) le attività produttive nel Reparto Lavorazioni Meccaniche e Spedizioni saranno attivate entro il mese di marzo 2003, appena gli impianti avranno superato le fasi di manutenzione e messi quindi nelle condizioni di produrre secondo i più alti standard della Società (Sicurezza, Qualità, Produttività, Costi);

5) le attività produttive saranno rivolte al solo mercato domestico, per cui è richiesta la presenza di una sola squadra che si alternerà, a rotazione, con l'altra in organico; agli operatori del Reparto Lavorazioni Meccaniche e Spedizioni si affiancheranno: il Capo del Reparto in questione e unità di manutenzione;

6) le attività innanzi descritte richiederanno l'intervento di 22 unità lavorative, di cui 15 a rotazione;

7) l'Azienda corrisponderà l'anticipazione del trattamento di CIGS ai propri lavoratori.

8) con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini dell'intervento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata, relativa alla UCAR S.p.a. di Caserta rientri nella previsione normativa di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che, all'art. 41, prevede la concessione della CIGS fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

Letto, confermato, sottoscritto.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 febbraio 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro On.le Pasquale Viespoli, assistito dal Dott,. Giuseppe Mastropietro, Dirigente la Divisione IX della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si sono incontrati:

Contitech Ages S.p.a. di Santena (TO), rappresentata dal Dott. Franco Giaj Levra e dal Sig. Benedetto Passarello, assistiti dal Dott. Massimo Richetti dell'Unione Industriale di Torino;

E

FULC territoriale, rappresentata dai Sigg. Enrico De Paolo, Stefano Sciambra, Giovanni Giura; la RSU, rappresentata dai Sigg. Gerardo Palo, Nicola Cavallaro, Giorgio Gigolo.

PREMESSO

- che la Contitech Ages S.p.a.è una società del Gruppo Continental AG, uno dei più importanti produttori internazionali di componenti per l'automotive; nello stabilimento di Santena (Torino), dove, al 31 gennaio 2003, sono occupati circa 370 dipendenti, sono allocate le produzioni di particolari stampati in gomma-metallo, tubi, manicotti e mescole; tali produzioni sono destinate principalmente al mercato autoveicolistico ed in particolare a quello automobilistico; il principale cliente è Fiat Auto S.p.a. che, direttamente o indirettamente, assorbe circa l'ottanta per cento della produzione degli articoli tecnici;

- che, nel periodo 2000 – 2002, l'Azienda ha realizzato un incisivo programma di riorganizzazione dei processi produttivi, finalizzato al recupero di efficienza, competitività e alla riduzione dei costi, anche per meglio fronteggiare i problemi conseguenti alla riduzione dei prezzi da parte del principale cliente ed alla sempre più agguerrita concorrenza internazionale dei Paesi emergenti;

- che tale programma è stato accompagnato, nel biennio 2000/2001, dal ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione, finalizzato alla gestione degli esuberi occupazionali attraverso il piano sociale;

- che, tuttavia, dal gennaio 2002, sono state introdotte ulteriori drastiche misure per affrontare la gravissima crisi derivante dalle perdite accumulate nel 2001, le cui cause furono oggetto di comune valutazione con le OO.SS di categoria, con le quali fu stipulato l'accordo del 20 dicembre 2001;

- che il nuovo piano di risanamento finanziario è stato per la massima parte realizzato e rimane ancora da terminare la rilocalizzazione della produzione dei tubi;

- che la grave crisi della Fiat Auto, il maggior cliente dell'Azienda, ha sostanzialmente modificato in negativo le prospettive aziendali, facendo venire meno il 25% circa del fatturato abituale, sul cui valore si era basato il piano di rilancio;

- che tali ultime vicende penalizzano ulteriormente l'efficienza economica dell'azienda e determinano la riduzione dei livelli produttivi, una maggiore onerosità dei costi di struttura, dimensionati su un fatturato ben superiore e, in ultima analisi, una nuova eccedenza di personale; tale situazione risulta, inoltre, aggravata dall'imprevedibilità dei programmi di produzione conseguente alle difficoltà di mercato di Fiat Auto, che penalizza in modo rilevante la gestione delle risorse;

- che si rende, quindi, necessario un nuovo intervento straordinario di integrazione salariale, volto a salvaguardare quanto realizzato negli anni precedenti e consentire di superare l'attuale fase negativa al fine di realizzare il rilancio aziendale;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

1) L'azienda avanzerà richiesta di concessione della CIGS, ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), a decorrere dal 1 marzo p.v. e fino al 31 dicembre 2003, a favore di un numero massimo di 90 unità lavorative.

2) L'Azienda, alla luce di quanto indicato in premessa, rafforzerà ed amplierà il piano di risanamento, attraverso la completa attuazione degli interventi previsti dall'accordo del dicembre 2001 e la flessibilizzazione della forza lavoro al fine di adattarla alle nuove esigenze produttive.

3) Alla luce del piano di rilancio della Fiat Auto S.p.a., che prevede una ripresa delle vendite nel 2004 in conseguenza del lancio di nuovi modelli, è prevedibile un aumento dei volumi produttivi della Contitech Ages S.p.a. ed il rientro, al termine del periodo di CIGS, di circa 40 lavoratori.

4) Nel periodo di intervento della CIGS, sarà attuato un piano di gestione delle eccedenze, basato sui seguenti strumenti:

BLOCCO DEL TURN-OVER
L'Azienda attuerà, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, il blocco del turn-over ad eccezione delle professionalità non reperibili all'interno dell'azienda.

PENSIONAMENTI
Nel corso del periodo di CIGS,saranno posti in quiescenza i dipendenti che matureranno i requisiti di pensionamento per anzianità o vecchiaia in base alle scadenze di cui alla normativa in vigore.

COLLOCAZIONI IN MOBILITÀ
Nel corso del periodo di CIGS, sarà attivata la procedura di mobilità per coloro che, nel periodo di permanenza nelle liste di mobilità, matureranno i requisiti soggettivi per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, nonché per coloro che non si opporranno alla stessa, anche al fine di essere ricollocati esternamente.

DISTACCHI
Si farà ricorso al distacco temporaneo, presso altre aziende, ai sensi dell' art. 8 della legge 236/93 per i lavoratori che manifesteranno espressamente il consenso.

MANSIONI DIVERSE
Ai sensi dell'art. 4, comma 11 della legge 223/91, si provvederà all'assegnazione a mansioni diverse dei lavoratori che manifesteranno espressamente il loro consenso.

DIMISSIONI INCENTIVATE
L'Azienda esaminerà casi di eventuali richieste di incentivo alle dimissioni.

RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
L'Azienda promuoverà per il personale in CIGS specifici interventi formativi e corsi di formazione professionale, anche con il concorso di finanziamenti pubblici, al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori e agevolare le eventuali sostituzioni del personale in uscita dall'azienda.

PART-TIME
Al fine di mantenere il più alto numero possibile di dipendenti in forza, l'Azienda attuerà un processo di trasformazione dei contratti da tempo pieno a part-time, tenuto conto delle attività interessate e dell'adesione dei lavoratori.

5) Con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini dell'intervento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata, relativa alla Contitech Ages S.p.a di Santena (TO) rientri nella previsione normativa di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che, all'art. 41, prevede la concessione della CIGS fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il

completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

Letto, confermato, sottoscritto.

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE IX

Il giorno 19 marzo 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli, assistito dalla dr.ssa Giovanna Rovello, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

- la Società ICMI rappresentata dal dott. Franco ZOCCHI e dal dott. Luigi BIGGI
- le OO.SS.LL. rappresentate da FIM – FIOM e UILM, da CGIL – CISL e UIL Napoli e dalle RSU ICMI

per l'esame della situazione degli ex dipendenti della Società ICMI.

Premesso che:

- La Società ICMI nel novembre 2001 ha cessato l'attività produttiva dello Stabilimento di Napoli e ha licenziato la totalità dei dipendenti al termine della CIGS concessa dal Ministero del Lavoro per il periodo 3 dicembre 2001 – 2 dicembre 2002
- Tuttavia è in via di attuazione un progetto di reindustrializzazione del sito e degli stabilimenti ICMI di Napoli che prevede l'insediamento di un consorzio di aziende legate ad Gruppo Whirpool e la creazione di nuovi posti di lavoro
- la delibera di Giunta della Regione Campania n. 6208 del 20 dicembre 2002 prevede infatti il finanziamento del Contratto di Programma presentato dal Gruppo Whirpool per la reindustrializzazione dell'area ex ICMI che, conseguentemente, consentirà il recupero occupazionale di un consistente numero di lavoratori ICMI

Quanto sopra premesso, le parti concordano:

- La Società ICMI revoca con effetto ex thunc i licenziamenti intimati e farà richiesta di proroga della CIGS ai sensi dell'art. 41 della legge finanziaria 289/2002, a decorrere dal 3 dicembre 2002, per 12 mesi, per un numero massimo di 90 lavoratori
- Durante la CIGS saranno posti in mobilità i dipendenti che matureranno i requisiti per il pensionamento durante il periodo di mobilità
- Con la presente intesa le parti di danno atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale per la richiesta della CIGS.

Il Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui alla legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che, all'art. 41, prevede la concessione della proroga della CIGS fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

Letto, confermato, sottoscritto

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 2 Aprile 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario on.le Maurizio Sacconi, assistito dal dr. Giuseppe Mastropietro e dalla dr.ssa Giovanna Rovello, si sono incontrati

- DOW POLIURETANI ITALIA SRL , assistita dall'Associazione degli Industriali di Brindisi;

E

- FULC nazionale e territoriale;
- FIALC CISAL nazionale e territoriale;
- Le RSU di stabilimento.

Sono, altresì, intervenuti in rappresentanza del Ministero delle Attività Produttive il dr. Paolo Ruta e la dr.ssa Marinella Paolino; in rappresentanza della Provincia di Brindisi il Presidente dr. Nicola FRUGIS e il sig. Giovanni Ramires dell'Assessorato al Mercato del Lavoro.

Premesso che:

a) in data 26 marzo 2002, presso il Ministero delle Attività Produttive, è stato siglato un accordo che prendeva atto della negoziazione in corso finalizzata alla cessione dell'impianto MDI e che, pertanto, con il parere favorevole di tutte le parti firmatarie si sarebbe proceduto alla richiesta di CIGS per cessazione di attività.
b) La stessa è stata concessa per il periodo di 12 mesi e, quindi, la sua scadenza è fissata al 7 aprile 2003.
c) La Dow Poliuretani ha avviato una procedura di mobilità per tutto l'organico dello Stabilimento, in data 20 dicembre 2002, dichiarando la definitiva chiusura dell'impianto di Brindisi e la conseguente soppressione di tutte le posizioni lavorative, così come indicato nella comunicazione di avvio della procedura stessa.
d) Nell'ambito di tale procedura, le parti si sono incontrate, prima nel periodo dei 45 giorni (17 febbraio 2003) presso l'Associazione Industriali di Brindisi, poi presso la Sede della Provincia nell'ambito dei successivi 30 giorni (14 marzo 2003).
e) Nel verbale sottoscritto dalle Parti in data 14 marzo u.s., l'azienda ha ribadito i motivi per i quali ha avviato la procedura e quelli per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla procedura in essere. Il Presidente della Provincia e le OO.SS, dopo ampio esame della problematica, hanno sollecitato congiuntamente all'Associazione Industriali una valutazione circa la possibilità di

avanzare istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per una proroga di CIGS sulla base di quanto previsto all'art. 41 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003), finalizzata alla concretizzazione di soluzioni imprenditoriali e, comunque, a qualsiasi alternativa atta a ridurre l'impatto sociale.

f) Infatti, esistono fondate prospettive che la cessione dello stabilimento DOW di Brindisi possa essere attuata entro breve tempo a favore di imprenditori che hanno già dimostrato interesse all'acquisizione con il conseguente salvataggio dell'occupazione.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. Dow Poliuretani inoltrerà istanza di proroga di CIGS ex art. 41 Legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) a favore delle 126 unità dello Stabilimento di Brindisi, a decorrere dal giorno 8 aprile 2003 fino al 31 dicembre 2003.
2. La Cigs sarà a zero ore e senza rotazione. Saranno trattenute al lavoro n. 50 unità per la effettuazione e conclusione delle operazioni di spedizione, pulizia, bonifica e messa in sicurezza. Con la progressiva attuazione di tali attività i lavoratori saranno immessi in CIGS.
3. Considerando le gravi perdite accumulate da Dow Poliuretani Italia nell'esercizio 2001 e 2002, la Società si dichiara disponibile a concedere esclusivamente anticipazioni di TFR a richiesta dei lavoratori.

Il Ministero delle Attività Produttive ha fissato un incontro per il giorno 10 Aprile 2003, alle ore 15.00, al fine di dare impulso alle iniziative imprenditoriali in corso o ad altre da attivare.

La Dow dichiara la propria disponibilità a prendere in considerazione ed agevolare ogni possibile iniziativa imprenditoriale idonea a salvaguardare l'occupazione.
Si dichiara disponibile, altresì, a valutare eventuali richieste di trasferimento in altri siti Dow.

Con il presente accordo è stato esperito positivamente l'esame congiunto previsto dall'art. 4, comma 7 della legge 223/91 e il sig. Giovanni Ramires dell'Assessorato al Mercato del Lavoro della provincia di Brindisi dichiara conclusa, con revoca, la procedura di mobilità, avviata dall'azienda in data 20/12/2002.

Infine, le parti esperiscono positivamente la consultazione sindacale per la ~~richiesta~~ della CIGS.

Letto, confermato e sottoscritto

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 Aprile 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli e del Capo Segreteria Avv. Guido Principe, assistiti dal Dr. Giuseppe Mastropietro e dalla Dr.ssa Giovanna Rovello, si sono incontrati
MERICONF MERIDIONALE CONFEZIONI S.r.l., rappresentata dal Sig. Attilio Giugliano

E

FILTEA CGIL e UILTA UIL territoriali, rappresentate dai Sigg.ri Salvatore Romano ed Erminio Scopino; le RSA dello stabilimento di Terzigno.

PREMESSO

Che le analisi di mercato svolte dalla Società hanno evidenziato che la confezione di capi di abbigliamento sia in proprio che in conto terzi, può divenire remunerativa solo abbandonando la linea della qualità medio-bassa e riversando le energie produttive su una linea medio-alta;
che, su tale porospettiva, l'Azienda ha in corso trattative con primarie industrie della confezione capi di abbigliamento;
che la nuova linea di produzione comporterà un modesto onere finanziario con un limitato ammodernamento dei macchianari e delle attrezzature e la riqualificazione delle maestranze da adibire a nuovi reparti per la modelleria e per gli studi della moda;
che è stato necessario smaltire ingenti quantità di rimanenze, per la gran parte rappresentate da tessuti di qualità medio-bassa;
che è stato richiesto e concesso un periodo di CIGS per crisi aziendale in scadenza il 2 maggio p.v.;
che i flussi economici conseguenti alle vendite delle rimanenze di tessuti di cui sopra non sono stati ancora acquisiti, anche a causa delle note difficoltà del settore;
che è necessario un ulteriore periodo di CIGS al fine di attuare il programma sopra citato;

CONSIDERATO

Che, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;
Tutto quanto sopra premesso, le Parti hanno concordato quanto segue:

1) L'Azienda avanzerà richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell'art.41 della Legge 289/2002 (legge finanziaria 003), a decorrere dal 2 maggio p.v. e fino al 31 dicembre 2003 a favore di un numero massimo di 74 lavoratori.

1) L'Azienda avanzerà richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell'art.41 della Legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), a decorrere dal 5 maggio p.v. e fino al 31 dicembre 2003 a favore di un numero massimo di 74 lavoratori.
2) L'Azienda realizzerà il programma di cui sopra, al fine di consolidare l'attività produttiva e di evitare soluzioni traumatiche per i lavoratori. Al fine di riequilibrare l'organico, effettuerà una verifica sull'entità numerica dei lavoratori che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento attraverso l'utilizzazione dell'istituto della mobilità.
3) Con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata, relativa alla MERICONF S.r.l., rientri nella previsione normativa di cui all'art.41 della Legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

Letto, confermato e sottoscritto.

VERBALE DI INTESA

Il giorno 23 aprile 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale VIESPOLI, assistito dalla dott.ssa Giovanna ROVELLO, presente anche il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona del Dr. Raffaele Spera, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

- Il Consorzio MADIA DIANA rappresentato dal Vicepresidente Ing. Marco Padovani e dal Consigliere Leonardo Sisto, assistiti dal Professor Camillo Gentile, dal Dr. Sebastiano Di Bari e dall' Avv. Giovanni Signorile
- le OO.SS.LL. FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL provinciali di Bari rappresentate dai Sigg.: Gaetano Mincuzzi, Vito Cinquepalmi e Vittorio Lentini
- le OO.SS.LL. CGIL e CISL Nazionali rappresentate di Sig,ri Renato Rollino e Primo Antonini
- le RSA rappresentate dai Sigg.ri Francesco Lupelli, Vito Schiraldi e Francesco Convertino.

PREMESSO CHE

- Il Consorzio MADIA DIANA,con sede in Bari, ha attualmente in forza n. 113 dipendenti, in CIGS per ristrutturazione del gennaio 1998 al gennaio 2002.
- MADIA DIANA ha richiesto la proroga della CIGS a decorrere dal 7.1.2002, ai sensi della delibera CIPE 26.1.1996, rigettata dal Ministero del Lavoro in quanto il programma di ristrutturazione non veniva attuato come previsto.
- Tuttavia gli impedimenti che hanno ritardato l'attuazione degli investimenti sono stati superati e, pertanto, a seguito dei finanziamenti previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Consorzio ed erogati dal Ministero delle Attività

Produttive al termine dell'istruttoria, il programma di ristrutturazione sarà completato entro il 2004.

- Peraltro le assunzioni di una parte dei lavoratori sono già previste nel corso del corrente anno e, quindi, al fine di evitare provvedimenti traumatici e la dispersione delle maestranze, è necessario prorogare la CIGS a decorrere dal 7.1.2002.

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere la proroga dell'intervento straordinario dell'integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzarti alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi
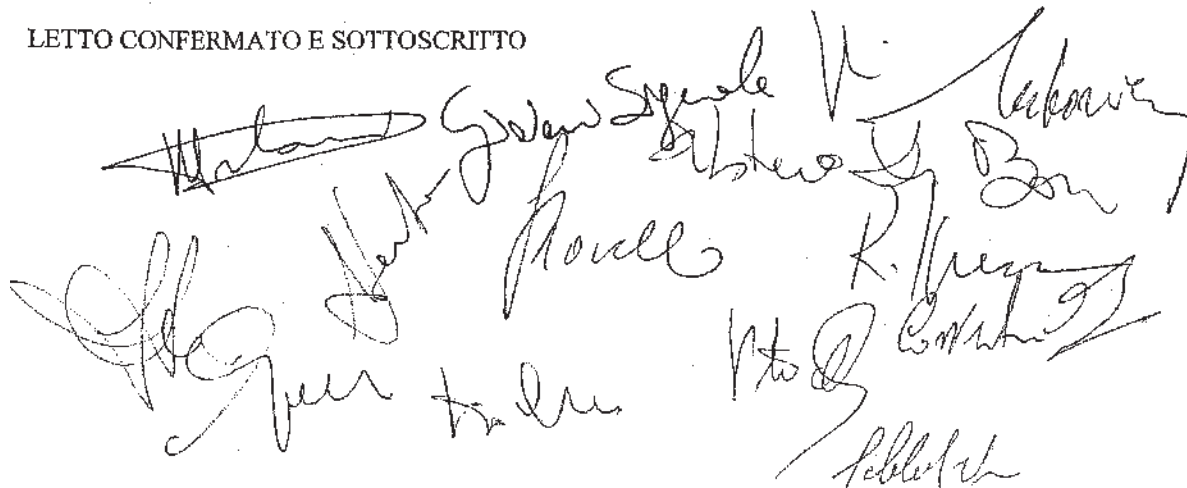
QUANTO SOPRA PREMESSO

- le parti concordano:
- il Consorzio MADIA DIANA avanzerà richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 a decorrere dal 7.1.2002 fino al 6.1.2003 a favore di n. massimo 123 lavoratori.
- Il Consorzio avanzerà ulteriore richiesta di proroga ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002, a decorrere dal 7.1.2003 fino al 31.12 2003 per numero massimo 113 lavoratori.

Con la presente intesa le parti si danno atto di avere esperito la consultazione sindacale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per la richiesta della CIGS.

Il Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

VERBALE DI INTESA

Il giorno 23 aprile 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale VIESPOLI, assistito dalla dott.ssa Giovanna ROVELLO, presente anche il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona del Dr. Raffaele Spera e l'Assessore al Lavoro del Comune di Reggio Calabria Dr. Candeloro Imbalzano, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

- La Società SELENE rappresentata dall'Avv. Massimo Bianchi
- La Società TEPA rappresentata dal Sig. Ottavio Fabbri
- le OO.SS.LL. CGIL - CISL e UIL provinciali di Calabria rappresentate dai Sigg. Francesco Ali', Carmelo Mangiola, Antonio Mincone, Salvatore Mallamaci e Stefano Mangiola
- la O.S. CISL Nazionale rappresentate dal Sig. Primo Antonini

PREMESSO CHE

- A seguito della cessazione delle attività produttive da parte delle Aziende SELENE e TEPA nell'area di S. Gregorio di Reggio Calabria è stato avviato un processo di reindustrializzazione dell'area stessa e per la ricollocazione dei lavoratori del bacino,
- È stato delineato un percorso modulare e graduale di reindustrializzazione con l'avvio di un programma volto a favorire lo sviluppo di una filiera del tessile con la localizzazione di nuove imprese nelle aree del territorio,
- La Società SELENE ha in forza n.73 dipendenti, in CIGS per cessazione di attività fino al 31.12.2002, con l'attuazione di un piano di gestione che prevede la ricollocazione dei lavoratori presso le nuove attività,

- In particolare e specificamente nell'area ex SELENE si insedieranno la Società PINCIO CALABRIA che produrrà pigiami e tutine da bambino e la Società LA FENICE che avvierà la produzione di tessuti speciali e nastrini tessili con la conseguente occupazione per tutti i dipendenti SELENE,
- La Società TEPA ha in forza n.37 dipendenti, in CIGS per cessazione di attività fino al 31.12.2002, con l'attuazione di un piano di gestione che prevede la ricollocazione dei lavoratori presso le nuove attività,
- Specificamente nell'area ex TEPA si insedieranno la Società ELLEGIDUE che produrrà maglieria e la Società D.I.A.D. che produrrà pantaloni e giubbetteria con la conseguente occupazione per tutti i dipendenti TEPA,
- Pertanto, al fine della salvaguardia dei posti di lavoro e di evitare la dispersione delle maestranze è necessario prorogare la CIGS delle due suddette Società

- QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere la proroga dell'intervento straordinario dell'integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzarti alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi

- le parti concordano:
- la Società SELENE avanzerà richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 a decorrere dall'1.1.2003 fino al 31.12.2003 a favore di n. massimo 73 lavoratori.
- La Società TEPA avanzerà richiesta di proroga ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002, a decorrere dall'1.1.2002 fino al 31.12 2003 per numero massimo 37 lavoratori.

Con la presente intesa le parti si danno atto di avere esperito la consultazione sindacale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per la richiesta della CIGS della Società SELENE e della Società TEPA.

Il Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ritiene che le situazioni sopra rappresentate rientrino nella previsione normativa di cui all'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

VERBALE DI INTESA

Il giorno 23 aprile 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale VIESPOLI, assistito dalla dott.ssa Giovanna ROVELLO, presente anche il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona del Dr. Raffaele Spera e l'Assessore al Lavoro del Comune di Reggio Calabria Dr. Candeloro Imbalzano, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

- La Società SELENE rappresentata dall'Avv. Massimo Bianchi
- La Società TEPA rappresentata dal Sig. Ottavio Fabbri
- le OO.SS.LL. CGIL - CISL e UIL provinciali di Calabria rappresentate dai Sigg. Francesco Ali', Carmelo Mangiola, Antonio Mincone, Salvatore Mallamaci e Stefano Mangiola
- la O.S. CISL Nazionale rappresentate dal Sig. Primo Antonini

PREMESSO CHE

- A seguito della cessazione delle attività produttive da parte delle Aziende SELENE e TEPA nell'area di S. Gregorio di Reggio Calabria è stato avviato un processo di reindustrializzazione dell'area stessa e per la ricollocazione dei lavoratori del bacino,
- È stato delineato un percorso modulare e graduale di reindustrializzazione con l'avvio di un programma volto a favorire lo sviluppo di una filiera del tessile con la localizzazione di nuove imprese nelle aree del territorio,
- La Società SELENE ha in forza n.73 dipendenti, in CIGS per cessazione di attività fino al 31.12.2002, con l'attuazione di un piano di gestione che prevede la ricollocazione dei lavoratori presso le nuove attività,

- In particolare e specificamente nell'area ex SELENE si insedieranno la Società PINCIO CALABRIA che produrrà pigiami e tutine da bambino e la Società LA FENICE che avvierà la produzione di tessuti speciali e nastrini tessili con la conseguente occupazione per tutti i dipendenti SELENE,
- La Società TEPA ha in forza n.37 dipendenti, in CIGS per cessazione di attività fino al 31.12.2002, con l'attuazione di un piano di gestione che prevede la ricollocazione dei lavoratori presso le nuove attività,
- Specificamente nell'area ex TEPA si insedieranno la Società ELLEGIDUE che produrrà maglieria e la Società D.I.A.D. che produrrà pantaloni e giubbetteria con la conseguente occupazione per tutti i dipendenti TEPA,
- Pertanto, al fine della salvaguardia dei posti di lavoro e di evitare la dispersione delle maestranze è necessario prorogare la CIGS delle due suddette Società

- QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere la proroga dell'intervento straordinario dell'integrazione salariale, fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzarti alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi

- le parti concordano:
- la Società SELENE avanzerà richiesta di proroga della CIGS, ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002 a decorrere dall'1.1.2003 fino al 31.12.2003 a favore di n. massimo 73 lavoratori.
- La Società TEPA avanzerà richiesta di proroga ai sensi dell'art.41 della legge 289/2002, a decorrere dall'1.1.2003 fino al 31.12 2003 per numero massimo 37 lavoratori.

Con la presente intesa le parti si danno atto di avere esperito la consultazione sindacale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per la richiesta della CIGS della Società SELENE e della Società TEPA.

Il Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ritiene che le situazioni sopra rappresentate rientrino nella previsione normativa di cui all'art.41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

VERBALE DI INTESA

In data 30 Maggio 2003 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On/le. Pasquale Viespoli, assistito dalla Dott/sa. Giovanna Rovello, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato: Ing. Giancarlo Barbieri Amministratore unico della Smin Impianti assistito dal Dott. Giarratano Tullio per l'Assindutria di Caltanissetta, i signori Canni Rocco Emanuele Scicolone per la FIOM-CGIL di Caltanissetta, Balistreri Angelino Licata Salvatore per la FIM-CISL di Caltanissetta, Scribano Giorgio per la UILM-UIL di Caltanissetta, Tilaro Francesco per la UGL di Gela, per l'esame della situazione dei dipendenti Smim Impianti. S.p.a

PREMESSO CHE

- La società Smin Impianti s.p.a, in conseguenza della crisi aziendale derivante dalla razionalizzazione del petrolchimico di Gela ha avuto riconosciuto l'intervento della CIGS a favore dei propri dipendenti fino al 30/04/2003;
- Perdurando lo stato di crisi la Smim, in data 11 Aprile 2003, ha avviato una procedura di Mobilità che successivamente è stata revocata con accordo presso la Prefettura di Caltanissetta del 16 Maggio 2003;
- Tuttavia la Smim è risultata aggiudicataria del contratto aperto di manutenzione meccanica presso la Raffineria di Gela che verosimilmente potrà consentire il rientro graduale dei lavoratori entro il Gennaio 2004;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'Art. 41 della legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) il Ministero del Lavoro e delle Politiche può concedere la proroga del trattamento di CIGS fino al 31 Dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia,

LE PARTI CONCORDANO:

1) La Smin farà richiesta di proroga di CIGS a decorrere dal 1° Maggio 2003 fino al 31 Dicembre 2003 per un numero massimo di 83 lavoratori.
2) Per la gestione del presente accordo le parti confermano i contenuti dell'accordo del 20 Giugno 2002.

Il Sottosegretario al Lavoro On/le. Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'Art. 41 della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003)

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 giugno 2003, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale VIESPOLI, assistito dal Dr. Giuseppe Mastropietro, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

- la LARES TECNO S.P.A. assistita dall'Unione Provinciale degli Industriali de L'Aquila;

E

- le OO.SS. FIM – CISL, FIOM – CGIL, UILM – UIL territoriali, in rappresentanza anche delle RSU di Azienda

PREMESSO

- che, al fine di individuare positive soluzioni ai gravi problemi del Polo Produttivo dell'Industria Elettronica dell'Aquila, sono state tenute, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ,numerosi incontri, a partire dalla riunione del 30 luglio 2002, a conclusione della quale fu sottoscritto un Protocollo di Intesa tra tutte le Parti interessate;
- che tale Intesa ha definito la cornice entro cui si sono svolte le attività tese a risolvere i gravosi problemi industriali e sociali dell'area attraverso successivi incontri e con un impegno diretto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che, in data 29 maggio 2003, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata tenuta una riunione, nel corso del quale è stata effettuata una verifica della situazione della LARES TECNO Spa;
- che da tale verifica è emersa la collocazione in liquidazione volontaria della Società per consentire l'adozione delle misure più idonee a salvaguardare l'occupazione e tutelare il patrimonio dell'azienda;
- che, in quella sede, il Liquidatore della LARES TECNO Spa ha dichiarato che sono in corso trattative con operatori del settore finalizzate all'obiettivo della locazione o cessione dell'Azienda;
- che il Governo ha ribadito il proprio impegno al fine di rendere possibile il rilancio produttivo ed occupazionale dell'intero polo, nel cui ambito è inserita la LARES TECNO Spa;
- che, ai sensi dell'articolo 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino al 31/12/2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;
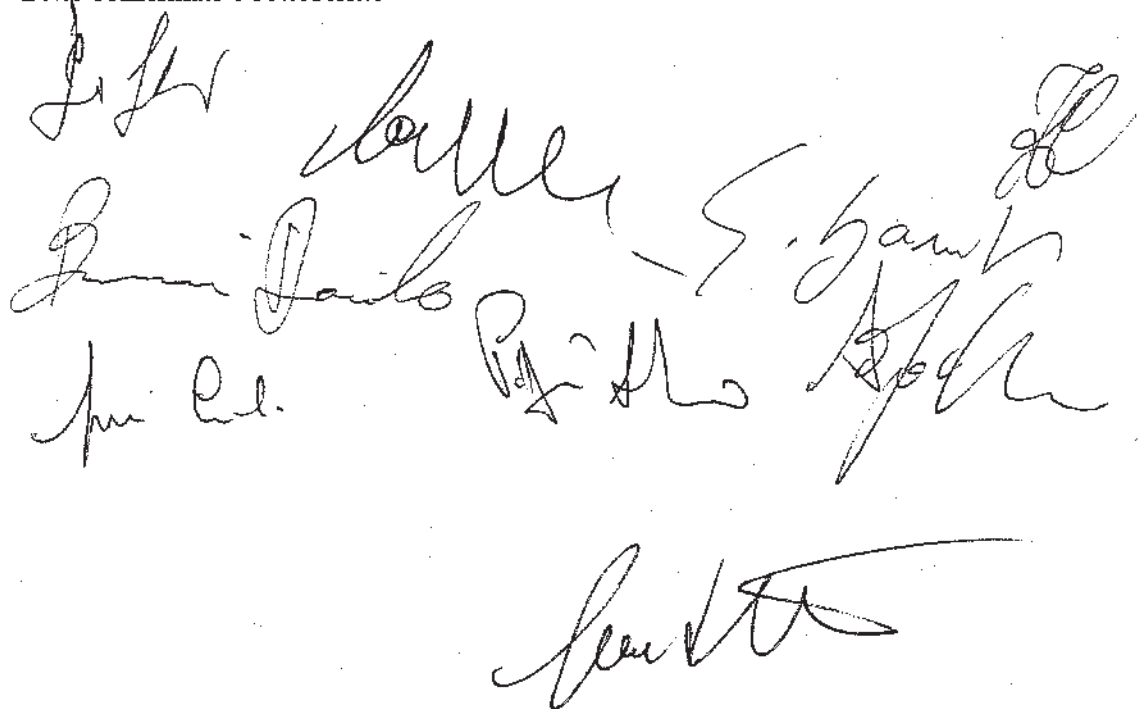
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO È STATO CONCORDATO QUANTO SEGUE

La LARES TECNO Spa avanzerà richiesta di nuova concessione della CIGS ai sensi dell'articolo 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) a decorrere dall'8 giugno 2003 e fino al 31 dicembre 2003, a favore di tutti i lavoratori (213 unità) .

Con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini dell'intervento dell'integrazione salariale straordinaria, previsto dall'articolo 41 della legge 289/2002

Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata , relativa alla LARES TECNO Spa de L'Aquila,rientri nella previsione normativa di cui al gia citato articolo 41 della Legge n.289/2002 (legge finanziaria 2003).

Letto confermato e sottoscritto

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 giugno 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.sa Giovanna Rovello si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

- La Cantiere Navale Giuseppe Orlando S.c.r.L., rappresentata dal sig. Giampietro Federici;
- La Cantiere Navale Luigi Orlando S.c.r.L., rappresentata dal sig. Franco Manetti;
- La Cantiere Navale Paolo Orlando S.c.r.L., rappresentata dal sig. Riccardo Gambini;
- La Cantiere Navale Rosolino Orlando S.c.r.L., rappresentata dal sig. Nello Gennari;
- La Cantiere Navale Salvatore Orlando S.c.r.L., rappresentata dal sig. Fabrizio Zucchi;
- Le OO.SS. CGIL –CISL –UIL di Livorno rappresentate dai sigg. David Romagnani, Miliano Balzini e Gianni Baiocco;
- Le OO.SS. di Categoria FIM – FIOM – UILM rappresentate dai sigg. Sergio Fondi e Maurizio Strazzullo;
- Una rappresentanza della R.S.U. Aziendale.

PREMESSO CHE

Le Cooperative: Cantiere Navale Giuseppe Orlando, Cantiere Navale Luigi Orlando, Cantiere Navale Paolo Orlando, Cantiere Navale Rosolino Orlando e Cantiere Navale Salvatore Orlando, usufruiscono per i propri dipendenti e soci lavoratori del trattamento di C.I.G.S. per crisi, che scadrà il 28 luglio 2003.

Le suddette Cooperative intendono cessare le attività nell'arco dei prossimi mesi.

È prevista la realizzazione di un consistente progetto di riconversione industriale delle attività cantieristiche svolte dalle Cooperative sopracitate, presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso di varie riunioni.

Stante l'importanza del progetto per la città di Livorno, saranno trattate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri le problematiche conseguenti fra cui quella occupazionale.

È prevista altresì la riassunzione dei dipendenti e soci lavoratori delle Cooperative da parte della Soc. Azimut, di costituende Cooperative ed altre aziende.

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del Lavoro può concedere la proroga del trattamento di Integrazione Salariale fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

In previsione dei posti di lavoro, al fine di non disperdere manodopera altamente qualificata, è necessario prorogare il trattamento di C.I.G.S. dei dipendenti e soci lavoratori delle Cooperative, a decorrere dalla scadenza del trattamento stesso fino al 31 dicembre 2003.

Pertanto le Cooperative sopraelencate presenteranno, al Ministero del Lavoro, le relative istanze di proroga allegando l'elenco dei lavoratori interessati.

Il Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

Letto Approvato e Sottoscritto

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 giugno 2003, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. le Pasquale Viespoli, assistito dal Dr. Antonio Leggio e dalla Dott.ssa Francesca Cirelli della Div. IX - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, si è tenuta una riunione

TRA

- S.I.P.I. Saline Ioniche Progetto Integrato Società consortile a r.l. con sede legale a Milano ed unità operativa a Saline Ioniche (Reggio Calabria), rappresentata dal Rag Giovanni Battista Mondini e dal Dr. Luigi Orlandini ed assistita dall'Avv.to Michele Priolo e dall'Ing. Giovanni Vita dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Reggio Calabria

E

- Le OO.SS. FEMCA CISL nazionale rappresentata da Primo Antonimi e FILCEA CGIL e FEMCA CISL territoriale rappresentate dai Sigg.ri Alfredo Curcio, Pasquale Sierra unitamente alla R.S.U. Domenico Lazzaro

PREMESSO

1. che la Soc. S.I.P.I. Srl ha beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per 15 dipendenti nel periodo 1° luglio 2002 – 30 giugno 2003 autorizzato con Decreto Ministeriale n. 32246 del 1° aprile 2003;
2. che, nel corso della riunione odierna, è emerso che il progetto integrato costituente l'oggetto sociale dell'impresa, prevede, in una prima fase di attuazione, la produzione dell'energia elettrica, l'impianto di trattamento acque reflue e lo sviluppo dell'itticoltura utilizzando lo specchio acqueo antistante e, successivamente, in una seconda fase, l'aumento della produzione energetica da 40 a 200 MW ;
3. l'attuazione del progetto richiede ulteriori tempi, sia per l'impedimento oggettivo dell'insabbiamento dell'antistante porto (che dovrà essere dragato a cura del Genio Civile Opere Marittime), sia per i tempi tecnici di realizzazione di uno svincolo

ferroviario, che sarà concesso a titolo gratuito da I.F.S. - Infrastrutture Ferrovie dello Stato;

4. entro la fine del 2003 si prevede, in virtù della concessione dello svincolo ferroviario, l'avvio della produzione di energia elettrica per 40 MW, del trattamento delle acque reflue e dello sviluppo dell'itticoltura, con conseguente graduale riassorbimento del personale attualmente in cigs;
5. che ai sensi dell'articolo 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere la proroga del trattamento di integrazione salariale fino al 31.12.2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi sopra citati, miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

S.I.P.I.- Società consortile a r.l. richiederà la concessione del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) a decorrere dal 1°luglio 2003 e fino al 31 dicembre 2003 a favore di 14 dipendenti, il cui trattamento di integrazione salariale scadrà il 30 giugno 2003.

Con la presente intesa la Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 41 della legge 289/2002.

Il Sottosegretario al Lavoro On.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione rappresentata relativa alla S.I.P.I. Società consortile a r.l. di Reggio Calabria, rientri nella previsione normativa di cui al già citato articolo 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).

Letto, confermato e sottoscritto

per il Ministero del Lavoro

Per la SIPI S.r.l.

Per le OO.SS.

Per l'Associaz. degli Industriali della prov. di Reggio Calabria

Per le RSU

03A11880

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501492/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.